

# COMUNEDIMONDAVIO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

- P.zza Matteotti n. 2 -  
(Tel. 0721-97101 - Fax 0721-97123)

\* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \*

## REGOLAMENTO PER LA APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE

(Approvato con atto di C.C. n. 58 del 21.12.1998)  
(Modificato con atto di C.C. n. 5 del 25.03.1999)  
(Modificato con atto di C.C. n. 20 del 24.03.2000)  
(Modificato con atto C.C. n. 41 del 26.07.2005)

### INDICE

^^^^^^

Istituzione del canone.....	Articolo 1
Finalità .....	Articolo 2
Classificazione del Comune .....	Articolo 3
Oggetto .....	Articolo 4
Concessionario .....	Articolo 5
Distinzione tra le occupazioni .....	Articolo 6
Occupazioni abusive.....	Articolo 7
Occupazioni d'urgenza .....	Articolo 8
Concessioni .....	Articolo 9
Modalità per la richiesta delle concessioni .....	Articolo 10
Modalità per il rilascio delle concessioni.....	Articolo 11
Licitazione .....	Articolo 12
Rinnovi e cessazioni .....	Articolo 13
Modifica e sospensione della concessione.....	Articolo 14
Revoca della concessione .....	Articolo 15
Estinzione della concessione .....	Articolo 16
Obblighi del concessionario.....	Articolo 17
Criteri per la determinazione della tariffa di base.....	Articolo 18
Categoria delle località .....	Articolo 19
Durata delle occupazioni .....	Articolo 20
Applicazione del canone.....	Articolo 21
Occupazioni permanenti con condutture, cavi, impianti, ecc.....	Articolo 22
Esclusioni.....	Articolo 23
Esenzioni .....	Articolo 24
Riduzioni .....	Articolo 25
Modifiche tariffarie.....	Articolo 26
Versamento del canone per le occupazioni permanenti..	Articolo 27
Versamento del canone per le occupazioni temporanee..	Articolo 28
Riscossione coattiva.....	Articolo 29
Rimborsi .....	Articolo 30
Affidamento in concessione del servizio .....	Articolo 31
Funzionario responsabile.....	Articolo 32
Sanzioni.....	Articolo 33

Contenzioso .....	Articolo 34
Abrogazioni .....	Articolo 35
Norme transitorie e finali .....	Articolo 36
Rinvio .....	Articolo 37
Entrata in vigore .....	Articolo 38

Allegato "A" - Determinazione canone di base

Allegato "B" - Categorie delle località

## **ARTICOLO 1 ISTITUZIONE DEL CANONE**

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, é istituito nel comune di Mondavio il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che sarà applicato secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Con il termine "canone" si intende il canone per la occupazione di spazi e di aree pubbliche così come definito dal decreto legislativo indicato al precedente comma.
3. Con il termine "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
4. Con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici e di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, delle aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio e delle aree mercatali, attrezzate e non, che li sottragga all'uso generali della collettività .

## **ARTICOLO 2 FINALITA'**

1. Il presente regolamento ha lo scopo di definire:
  - a) le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni;
  - b) la misura della tariffa;
  - c) la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici;
  - d) le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva,
  - e) le agevolazioni, le esenzioni, le riduzioni e le sanzioni.

## **ARTICOLO 3 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

1. In base ai dati pubblicati dall'ISTAT per cui la popolazione residente al 31 dicembre del 1997 risultava assommare a 3.837 abitanti, il comune di Mondavio agli effetti della applicazione del canone é assegnato alla classe 1.1. (1) : alla classe 1.2 (2), di cui all'articolo 63, comma 2, lettera f), punto 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

## **ARTICOLO 4 OGGETTO**

1. Oggetto della assoggettazione al canone per l'occupazione di spazio pubblico é la sottrazione - per la superficie comunque effettivamente occupata - del suolo pubblico all'uso indiscriminato della collettività per lo specifico vantaggio di singoli soggetti.
2. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza la prescritta concessione comunale rilasciata ai sensi di Legge. Non é richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana e per quelle determinate dalla sosta dei veicoli, per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
3. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi le aree di circolazione costituenti strade, ai sensi del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, é fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche, e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune.

5. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici.
6. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. La servitù di uso pubblico, ai fini dell'applicabilità del canone, si intende validamente istituita in presenza di uno specifico titolo costitutivo o per usucapione. E', in ogni caso, da escludere l'esistenza della servitù pubblica di passaggio nel caso in cui non sussista l'utilità pubblica dell'area privata. (La assoggettazione al canone delle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio).
7. Per tutta la durata della concessione l'area non può essere concessa a soggetti terzi.
8. E' presupposto dell'applicazione del canone, la sottrazione delle aree e degli spazi pubblici all'uso indiscriminato della collettività per lo specifico vantaggio di singoli soggetti, quindi, la superficie comunque effettivamente concessa, indipendentemente dalla superficie occupata.

## **ARTICOLO 5 CONCESSIONARIO**

1. Il canone é dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza dell'atto amministrativo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di più titolari per l'uso comune del suolo pubblico, il canone é dovuto da uno dei titolari con diritto di rivalsa.
3. Qualora l'occupazione sia inserviente ad un condominio, il soggetto passivo del canone é l'amministratore.

## **ARTICOLO 6 DISTINZIONE TRA LE OCCUPAZIONI**

1. Le occupazioni di spazio pubblico sono permanenti temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, e che siano effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che disciplina gli obblighi e le attività del concessionario connessi alla utilizzazione del suolo pubblico, nonché la durata della concessione medesima. Si definiscono annuali le occupazioni permanenti che necessitano del rinnovo annuale periodico mediante rilascio di una nuova concessione; si definiscono pluriennali le occupazioni effettuate a seguito di concessione con durata superiore ad un anno;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno anche se ricorrenti e, di fatto, tutte quelle residuali rispetto alle permanenti.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, sono inoltre considerate:
  - a) permanenti le occupazioni di aree destinate all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come definito dal decreto legislativo n. 114 del 1998, se concesso con atto amministrativo di durata non inferiore ad un anno e per tutti i giorni feriali della settimana;
  - b) temporanee le occupazioni di aree destinate all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come definite dal decreto legislativo n. 114 del 1998, realizzate per una durata inferiore a tutti i giorni feriali della settimana, ancorché la concessione sia annuale o pluriennale;
  - c) ricorrente le occupazioni per cui sono state rilasciate concessioni per periodi specificati e compresi nell'anno, oltre a quelle a carattere stagionale che si ripetono;
  - d) temporanee le occupazioni abusive e quelle che, di fatto, si protraggono oltre il periodo concesso, anche se non inferiore all'anno.

## **ARTICOLO 7**

## **OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Si intende abusiva - ad eccezione di quanto in deroga previsto dal presente regolamento - qualunque occupazione effettuata su spazio pubblico:
  - a) in assenza della prescritta concessione;
  - b) qualora la concessione sia scaduta e non rinnovata, ovvero sia stata revocata ;
  - c) in difformità ovvero in contrasto con le disposizioni in base alle quali venne rilasciata la concessione;
  - d) in difformità ovvero in contrasto con qualsivoglia specifica normativa regolante la materia.
2. Fatta salva per l'amministrazione comunale la facoltà di porre in giudizio una eventuale azione penale, questa può provvedere direttamente, a spese del possessore, a rimuovere gli impianti e gli oggetti abusivi ed a sequestrare i relativi materiali. Tutte le spese sostenute oltre gli eventuali danni arrecati saranno a carico della parte che ne avrà data la causa.
3. Resta, comunque, in capo dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente concesse, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

## **ARTICOLO 8 OCCUPAZIONI D'URGENZA**

1. Per particolari situazioni di emergenza ovvero quando il rinvio della esecuzione di lavori non sia possibile per le specifiche condizioni o per ragioni di pubblico interesse, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.
2. Nel caso, oltre alla prescritta domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione della occupazione al Comune via fax o con telegramma.
3. L'occupazione avrà comunque riguardo a tutti i criteri di sicurezza e, per quanto attiene alle misure da adottare per la circolazione, si dovrà avere riferimento al dettato del decreto legislativo 285/1992 ed al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

## **ARTICOLO 9 CONCESSIONI**

1. Le occupazioni permanenti e temporanee, così come definite dal presente regolamento, sono soggette a regime concessorio.
2. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi ed aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, regolarmente costituita, sia in superficie che sovrastanti o sottostanti il suolo, deve farne apposita richiesta indirizzata al Sindaco.
3. L'atto di concessione, oltre alla durata ed alla misura dello spazio concesso, stabilisce le condizioni e le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato, nonché la assoggettazione al canone.
4. Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, con i termini e le modalità che fisserà l'Amministrazione Comunale. In mancanza, vi provvede il Comune, a spese del concessionario.

## **ARTICOLO 10 MODALITA' PER LA RICHIESTA DELLE CONCESSIONI**

1. La domanda intesa ad ottenere la concessione deve essere presentata, salvo altrimenti disposto, nei termini perentori definiti dal responsabile del procedimento amministrativo.

2. La domanda, redatta in carta legale, così come definita dalle specifiche modulistiche a disposizione dei cittadini presso i competenti uffici comunali, deve contenere, pena di nullità :
  - a) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità , della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
  - b) se trattasi di società , l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società , della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
  - c) l'ubicazione e l'esatta dimensione dell'area su cui si intende effettuare la occupazione;
  - d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
  - e) il periodo per cui viene richiesta la concessione e la durata per cui si intende effettuare l'occupazione;
  - f) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
  - g) la sottoscrizione della domanda da parte del richiedente e del legale rappresentante.
2. Deve inoltre contenere la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto ed a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.
3. Deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica e, qualora si rendesse necessaria una precisa e specifica identificazione dei luoghi, devono essere allegati i disegni atti ad una loro precisa individuazione.
4. Per occupazioni temporanee di breve durata e che non interessano sedi stradali può essere disposto l'esonero della concessione sostituito da nullaosta rilasciato dal competente ufficio.

#### **ARTICOLO 11**

##### **MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI.**

1. La responsabilità della individuazione delle modalità di rilascio delle concessioni é in capo al Responsabile dell'unità organizzativa competente, il quale la definisce nel rispetto e nello spirito della lettera delle leggi 142 e 241 del 1990 e dei relativi regolamenti di attuazione.
2. Le concessioni si intendono in tutti i casi accordate:
  - a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
  - b) a titolo precario, per la durata massima di anni 1;
  - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
  - d) con la facoltà dell'Amministrazione competente di inserire nuove condizioni;
  - e) con la responsabilità a carico del concessionario per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
5. L'eventuale non accoglimento é comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego stesso.
6. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo é di sessanta giorni a far tempo dalla data di protocollazione della domanda, qualora non si configuri la licitazione di cui al successivo articolo.
7. Nel caso di trasferimento della titolarità di un esercizio commerciale, per le regolari occupazioni già in essere che restano inalterate, la concessione, precedentemente rilasciata si intende valida, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone e della comunicazione della modificazione della soggettività passiva.
8. Nel caso di trasferimento della titolarità di un passo carraio, regolarmente concesso, la concessione, precedentemente rilasciata si intende valida, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone e della comunicazione della modificazione della soggettività passiva.
9. Copia della concessione dovrà essere trasmessa al servizio tributi contestualmente al rilascio.
10. A tal fine il dirigente competente al rilascio degli atti istituirà un apposito registro in cui verrà annotato:
  - a) il tipo dell'atto amministrativo;
  - b) le generalità del soggetto a cui é stato rilasciato l'atto;
  - c) la data del rilascio;
  - d) la data di ricevimento della avvenuta comunicazione al servizio tributi e la firma per ricevuta.

## **ARTICOLO 12 LICITAZIONE**

1. Nel caso che nella medesima area vi siano più attività richiedenti o comunque possibili fruitori dell'area pubblica, quest'ultima verrà suddivisa in rapporto alle attività esistenti ed assegnata in ossequio a tale criterio agli eventuali richiedenti.
2. Qualora le attività esistenti non intendono usufruire dell'area assegnata questa verrà nuovamente suddivisa fra gli interessati all'area pubblica.
3. Nel caso di licitazione la tariffa di base prevista dal presente regolamento é sostituita da quella contenuta nella miglior offerta.

## **ARTICOLO 13 RINNOVI E CESSAZIONI**

1. Le concessioni sono rinnovabili alla scadenza; l'eventuale tacito rinnovo deve essere specificamente previsto dall'atto sorgente.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione, deve farne specifica richiesta nei modi e nei termini precedentemente fissati, nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.
3. La disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma precedente.
4. La cessazione volontaria e non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone.

## **ARTICOLO 14 MODIFICA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE**

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica dell'arredo urbano, del decoro - ad insindacabile giudizio della Amministrazione Comunale - può essere modificato o sospeso, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. Per i medesimi motivi possono essere imposte nuove condizioni, ovvero lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture.
3. Il provvedimento di modificazione e di sospensione é emanato dal funzionario che ha rilasciato la concessione.
4. Il Comune potrà altresì sospendere temporaneamente la concessione nei seguenti casi:
  - a) in occasione di manifestazioni pubbliche indette dalla amministrazione comunale;
  - b) per altri motivi di ordine pubblico o di pubblici comizi;
  - c) per causa di forza maggiore come incendi, frane, eventi atmosferici eccezionali, inondazioni, terremoti, ecc.;
5. La sospensione della concessione dovrà essere notificata al concessionario con apposita ordinanza, in cui sono indicati i termini del provvedimento, che si intendono perentori e non suscettibili di interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.
6. In ogni caso alla modificazione od alla sospensione del provvedimento non potrà corrispondere alcun indennizzo.
7. Qualora il concessionario non intenda continuare l'occupazione, dopo il provvedimento di modificazione o sospensione, l'area può essere concessa a soggetti terzi che ne facciano richiesta.

## **ARTICOLO 15 REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. Ad insindacabile giudizio della amministrazione comunale le concessioni possono, in qualunque momento, essere revocate quando si accerti la inosservanza delle condizioni cui le stesse sono subordinate.

2. La revoca, che comporta la decadenza di qualsivoglia diritto connesso all'atto amministrativo precedentemente promanato, trova effetto immediato qualora venga a mancare uno dei presupposti per cui l'atto medesimo era stato formato, ovvero concorra uno dei seguenti motivi:
  - a) i reiterati inadempimenti o le violazioni da parte del concessionario o dei suoi dipendenti delle condizioni imposte o previste nell'atto di concessione;
  - b) il mancato pagamento del canone di concessione;
  - c) l'aver arrecato danni alle proprietà comunali;
  - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro due mesi dalla data di rilascio della concessione o nei tre giorni successivi nel caso di occupazione temporanea; il termine di due mesi é ridotto a quindici giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
  - e) la violazione delle norme relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene oggetto dell'occupazione;
  - f) la violazione delle norme dettate in materia di occupazione dei suoli ovvero la inosservanza della legge o dei regolamenti comunali;
  - g) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti ovvero un uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale é stata rilasciata la concessione.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
4. La revoca non dà diritto alla restituzione del canone pagato, ad eccezione della mancata occupazione prevista dalla lettera d) del comma 2. Nel caso, il canone pagato in anticipo, su istanza del concessionario, é rimborsato senza interessi.

#### **ARTICOLO 16 ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione ad occupare lo spazio pubblico si estingue, ove non sussistano motivazioni di legge:
  - a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
  - b) per espressa rinuncia scritta del concessionario;
  - c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
  - d) per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa;

#### **ARTICOLO 17 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Le concessioni sono rilasciate "ad personam" ed é vietato il loro trasferimento a terzi.
2. Le concessioni si intendono in ogni caso rilasciate senza il pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo preconstituito da parte del concessionario di adempiere a tutte le obbligazioni presenti e future ed a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, indipendentemente dalla natura e dall'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.
3. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare e inoltre ha l'obbligo:
  - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;
  - b) di mantenere in condizioni di ordine, pulizia e igiene l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
  - c) di provvedere a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
  - d) di provvedere al versamento del canone entro le scadenze previste;
  - e) di dare attuazione alle ordinanze ed alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei responsabili dei settori interessati.
4. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, oltre al rispetto delle condizioni e



delle prescrizioni imposte con l'atto di concessione, deve:

- a) osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali;
  - b) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
  - c) evitare scarichi e depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
  - d) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
  - e) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti.
5. Per quanto attiene alla manutenzione delle opere eseguite sul suolo pubblico e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, questa é sempre e comunque a carico del concessionario.
  6. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dar corso ai lavori, dovrà essere debitamente autorizzato.

### **ARTICOLO 18 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI BASE**

1. I criteri per la determinazione della tariffa di base per l'applicazione del canone sono individuati sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) alla classificazione delle strade;
  - b) all'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) alla durata dell'occupazione;
  - d) al valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottoscrizione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) al valore economico dell'area in relazione al beneficio ritraibile dall'attività svolta da titolare della concessione e dalle modalità di occupazione.
2. I canoni di base relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'allegato B, che si vuole parte integrante del presente regolamento.
3. La misura del canone, determinato per aree e fasce orarie, non può, in ogni caso ed indipendentemente da qualsivoglia riduzione, essere inferiore a lire 150 al metro quadrato.
4. Le frazioni del canone sino a lire 50 sono arrotondate alle lire 100 inferiori e quelle oltre lire 50 sono arrotondate alle lire 100 superiori.
5. L'importo dei canoni fino a lire 500 é arrotondato alla lire 1.000 inferiori oltre lire 500 alle lire 1.000 superiori.

### **ARTICOLO 19 CATEGORIA DELLE LOCALITA'**

1. In considerazione della loro ubicazione e della loro importanza, valutati anche in ordine al flusso turistico ed alle manifestazioni pubbliche, all'intensità demografica, agli insediamenti commerciali ed alla densità del traffico pedonale e veicolare, gli spazi pubblici sono classificati, ai fini della graduazione del canone, in due categorie.
2. Dette categorie, acquisito il parere favorevole dei dirigenti dell'ufficio tecnico comunale e della polizia municipale, sono individuate nella planimetria e nel relativo elenco che si vogliono parte integrante del presente regolamento come "allegato A".
3. Alla prima categoria si applica il canone base.
4. Alla seconda categoria si applica il canone base ridotto del 10%.
5. Qualora la singola occupazione, che per la sua specifica caratteristica non possa essere frazionata, sia effettuata sul territorio afferente a due categorie, si applica il canone più favorevole al contribuente.

### **ARTICOLO 20 DURATA DELLE OCCUPAZIONI**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone e costituiscono una obbligazione autonoma riferita ad anno solare; \* indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. \*
- \* **Sostituita con la seguente frase (atto di C.C. n. 5 del 25.03.99):**  
*"per l'anno iniziale si fa riferimento alla data di effettiva occupazione."*
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie del canone allegato a giorno od a fasce orarie.

## **ARTICOLO 21 APPLICAZIONE DEL CANONE**

1. Il canone é commisurato alla occupazione concessa, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Si considerano spazi concessi anche quelli non occupati ma indispensabili all'utilizzo dell'area concessa e che, in ogni modo, non potrebbero essere concessi a terzi.
2. In caso di più occupazioni, anche aventi la medesima natura, concesse con separati atti amministrativi, il canone si applica avendo riguardo ad ogni singola occupazione.
3. Non é assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone é quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata.
5. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone determinando la superficie sulla base della loro larghezza per la profondità di un metro "convenzionale". Per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
6. Qualora gli interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi, a norma del Codice della strada, il rilascio del cartello é subordinato al pagamento del canone di concessione nella misura fissa di lire 25.000.
7. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

## **ARTICOLO 22 OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI, ECC.**

1. **Per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfettariamente come segue:**  
**- per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa di Lire 1.500 per utenza.**
2. **In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone dovuto non può essere inferiore a Lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente articolo effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.**
3. **Ai sensi dell'articolo 18, comma 1 punto 4 della legge 23.12.1999, n. 488, l'importo di cui al comma 1<sup>^</sup> è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.**
4. **Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.**

## **ARTICOLO 23 ESCLUSIONI**

1. Sono escluse dal canone:
  - a) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
  - b) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, stante che il carattere di stabilità é determinato dal fatto obiettivo, nulla rilevando che per tali manufatti non sia stata richiesta né rilasciata alcuna autorizzazione con valenza edilizia;
  - c) le occupazioni effettuate con manufatti che abbiano strutture e funzioni analoghe o correlate a quanto individuato dal precedente punto b), quali le tende solari poste a copertura o protezione degli stessi balconi, verande, bow windows e simili;
  - d) le occupazioni effettuate su strade statali o provinciali per la parte di esse non compresa nel centro abitato così come definito ai sensi del decreto legislativo 285 del 1992;
  - e) *gli accessi pedonali*;
  - f) le occupazioni effettuate su aree demaniali di proprietà dello Stato.

## **ARTICOLO 24 ESENZIONI**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) *gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap quando questi, ovvero il proprio nucleo familiare siano concessionari dell'occupazione*;
  - b) le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, anche congiuntamente a terzi;
  - c) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dai loro Consorzi, nonché quelle effettuate da enti religiosi per gli esercizi del culto ammessi dallo Stato;
  - d) le occupazioni realizzate con impianti adibiti a servizi pubblici per cui sia prevista la loro devoluzione gratuita al Comune alla scadenza della concessione;
  - e) le occupazioni temporanee, di durata non superiore a 48 ore, realizzate da enti senza fine di lucro aventi finalità sociali, umanitarie, assistenziali, previdenziali, di ricerca scientifica, ricreative o sportive, per gli spazi non adibiti ad attività di somministrazione di cibi o bevande;
  - f) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a 24 ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse o gestite da enti che non perseguono fini di lucro;
  - g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenza civili e religiose legalmente riconosciute;
  - h) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico mediante luminarie natalizie od esposte per altre ricorrenze, purché debitamente autorizzate;
  - i) le occupazioni per le soste, fino ad un massimo di una ora, effettuate per il commercio ambulante itinerante;
  - j) le occupazioni effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno dei fabbricati uso civile abitazione o di negozi, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale o comunque delimitino spazi a beneficio di proprietà private, non ostacolino e non restringano lo spazio necessario alla circolazione stradale, siano in aderenza al muro del fabbricato, vengano tenuti in ottimo stato di decoro, sono esentate dal pagamento della COSAP;
  - k) le occupazioni realizzate con rastrelliere od altre attrezzature per il deposito di biciclette;
  - l) le occupazioni realizzate con tabelle od altre attrezzature indicative degli orari ferroviari e delle autolinee urbane od extra urbane, ovvero che interessano la circolazione stradale, fatto salvo per quelle che contengono messaggi pubblicitari di qualsiasi forma;
  - m) le occupazioni realizzate con autoveicoli destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione negli

spazi a ciò destinati dal Comune;

- n) le occupazioni di sottosuolo comunque realizzate con innesti od allacci di qualsiasi tipo, anche ad impianti di erogazione di pubblici servizi, con l'eccezione delle occupazioni previste dall'articolo 21;
- o) le occupazioni realizzate con serbatoi sotterranei per l'esercizio di distribuzione di carburante;
- p) le occupazioni realizzate in aree cimiteriali;
- q) le occupazioni realizzate per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per tutte le raccolte differenziate a questo correlate;
- r) le occupazioni realizzate con passi carrabili, per cui la tassa sia stata assolta ai sensi del comma 11 dell'articolo 44 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero ai sensi della previgente legislazione di cui al Testo Unico per la Finanza Locale n. 1175 del 1931;
- s) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.

## **ARTICOLO 25 RIDUZIONI**

1. Per le occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico:
  - mostre e attività culturali in genere;e per quelle di carattere istituzionale e politico:
  - manifestazioni politiche;il canone é ridotto ad un quarto.
2. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché non vi siano appoggi al suolo, la tariffa é ridotta del 50 per cento.
3. Per i passi carrabili la tariffa é ridotta del 50 per cento.
4. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa é ridotta del 50 per cento.
5. Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente la tariffa é ridotta del 50 per cento.
6. Per le occupazioni temporanee effettuate per lo spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
7. Per le occupazioni temporanee realizzate da operatori che vendono direttamente i loro prodotti la tariffa é ridotta del 50 per cento.
8. Le occupazioni permanenti di aree antistanti accessi pedonali o carrabili a filo con il manto stradale realizzate con materiale di arredo urbano o indicato con divieto di sosta, per un massimo di 10 mq., la tariffa é ridotta del 50%.
9. per le occupazioni temporanee con durata non inferiore a 60 giorni la tariffa é ridotta del 50 per cento.
10. La superficie eccedente i 2.000 metri quadrati è ridotta del 25%.
11. Le riduzioni sono tra loro cumulabili.

## **ARTICOLO 26 MODIFICHE**

1. Il canone di base, previste dall'articolo 18, sono aggiornate, entro il 31 ottobre di ogni anno, con delibera della \* Giunta Comunale \* ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione é divenuta esecutiva a norma di legge.

**\*Sostituita con le parole (atto di C.C. n. 5 del 25.03.1999):**

*"Consiglio Comunale"*

2. L'aggiornamento ha riguardo al tasso d'inflazione programmato dalla legge di bilancio dello Stato.
3. Nel caso intervengano modificazioni dell'assetto socio economico del territorio o qualsivoglia variazione che comporti la rideterminazione delle categorie delle località, le conseguenti variazioni sono oggetto di modifica regolamentare di competenza del Consiglio Comunale.
4. La mancata modificazione del canone comporta l'automatica applicazione di quelle in vigore per l'anno precedente.

#### **ARTICOLO 27** **VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare, indipendentemente dalla data di rilascio della concessione.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità é condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. **Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Se tale data cade il giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.**
4. Il pagamento del canone relativo alle variazioni delle occupazioni già concesse che si verificano nel corso dell'anno, derivate dalla richiesta del concessionario può essere compensato con le somme in precedenza pagate ovvero, le medesime somme, possono andare a compensazione per i successivi due anni. In ogni modo per le concessioni annuali non si dà luogo ad alcun rimborso.
5. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune o del "concessionario", con arrotondamento a 1.000 per difetto se la frazione non é superiore a 500 lire per eccesso se é superiore.
6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre) qualora l'importo del canone sia di importo superiore a lire tre milioni.
7. Il canone non é dovuto qualora non sia di importo superiore a lire ventimila.

#### **ARTICOLO 28** **VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste dal precedente articolo o con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.
2. Nel caso di concessioni ricorrenti, di cui al secondo comma lett. c) dell'articolo 6, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare. Su richiesta dell'interessato il versamento può essere eseguito mediante convenzione con tariffa ridotta del 50%.
3. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone sia di importo superiore a lire 3.000.000
4. Il canone non é dovuto qualora non sia di importo superiore a lire 10.000.

#### **ARTICOLO 29** **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente regolamento si effettua secondo le modalità previste dall'articolo 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43; ciò comporta che la riscossione deve essere operata mediante ruolo, in un'unica soluzione, dai concessionari del servizio.

2. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente regolamento avviene mediante il sistema delle ingiunzioni di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente nella misura determinata annualmente con atto della Giunta Comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al precedente comma.
4. Con le medesime modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la messa in pristino dell'area ovvero per la rimozione di manufatti o materiali nel caso di occupazioni abusive o di inottemperanza delle disposizioni previste dall'atto concessorio.
5. Il credito derivante dalla applicazione del canone é assistito, in applicazione dell'articolo 2752 del codice civile, da privilegio generale sui mobili del debitore.
6. In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva, é svolto dal concessionario.

### **ARTICOLO 30 RIMBORSI**

1. Nel caso di richiesta di rimborso, effettuata con apposita istanza in carta semplice da parte del concessionario, delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui é stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, si provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa.
2. Sulle somme rimborsate ai concessionari spettano gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge.

### **ARTICOLO 31 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO**

1. Qualora il Comune di Mondavio lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può affidare in concessione totalmente o parzialmente il servizio gestione del canone ad apposita azienda secondo le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente.

### **ARTICOLO 32 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Per la gestione del canone il Comune nomina il funzionario responsabile a cui sono attribuiti la funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale:
  - a) sottoscrive le concessioni, le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi;
  - b) individua il soggetto passivo che deve corrispondere il canone;
  - c) determina l'ammontare del canone dovuto e stabilisce i termini per il pagamento;
  - d) verifica la riscossione del canone e determina le procedure coattive nei casi di mora;
  - e) dispone i rimborsi;
  - f) gestisce il contenzioso;
  - g) irroga le sanzioni.
2. Nel caso di affidamento in gestione del servizio ai sensi del precedente articolo, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario.

### **ARTICOLO 33 SANZIONI**

1. La sanzione è irrogata da funzionario responsabile o dal concessionario.
2. Per le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto dal pubblico ufficiale, si applica una sanzione pari al 200 per cento del canone dovuto, ferma restante quella stabilita dall'articolo 20, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica una sanzione pari al 150 per cento del canone dovuto, ferma restante quella stabilita dall'articolo 20, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per le occupazioni attuate nel non rispetto delle prescrizioni o di altri obblighi stabiliti nell'atto di concessione ed imposti al concessionario, si applica una sanzione pari al 100 per cento del canone dovuto, ferma restante quella stabilita dall'articolo 20, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono applicate anche in caso di irrogazione delle sanzioni che prevedano la sospensione o la revoca della concessione.
6. Quanto previsto dai precedenti commi vale ai soli fini dell'applicazione del canone; il pagamento della sanzioni non può essere invocato od inteso in alcun caso quale sanatoria parziale o totale dell'abuso ovvero dell'illecito commesso poiché non corregge le irregolarità dell'occupazione.

#### **ARTICOLO 34 CONTENZIOSO**

1. Le controversie riguardanti i procedimenti amministrativi relativi alle concessioni disciplinate dal presente regolamento sono di competenza del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie riguardanti le applicazioni del canone di concessione sono di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

#### **ARTICOLO 35 ABROGAZIONI**

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento le abrogazioni di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. E' pertanto abrogato il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione suolo pubblico.
3. Sono, parimenti, abrogate tutte le norme regolamentari comunali contrarie od incompatibili con quelle del presente regolamento.

#### **ARTICOLO 36 NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. **L'applicazione del canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente regolamento, decorre dal 1° gennaio 2000 ai sensi dell'art. 30, comma 14", della legge n° 488 del 23.12.1999. .**
2. L'accertamento e la riscossione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, i cui presupposti di imposizione si sono verificati anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, continuano ad essere effettuati, anche dopo il 1 gennaio 1999, dall'attuale concessionario alle stesse condizioni contrattuali in corso, fatta salva la facoltà di recesso.
3. Le concessioni rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non in contrasto con le norme del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare, con domanda in carta semplice e con il pagamento del canone risultante dalla applicazione della nuova tariffa.

#### **ARTICOLO 37 RINVIO**

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative regolanti la materia e, in particolare - per le occupazioni realizzate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, al titolo decimo del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114.

**ARTICOLO 38**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del dettato della Legge 142 dell'8.6.1990, viene **pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio.**



**ALLEGATO "A" - CATEGORIE DELLE LOCALITA'**

**(Art. 19)**

CATEGORIA 1": Centri abitati individuato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 285/92;

CATEGORIA 2": Restante territorio comunale;

## ALLEGATO "B" - DETERMINAZIONE CANONE DI BASE

<b>TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE</b>	<b>CANONE</b>
1) Occupazioni permanenti (art. 18)	34.000
2) Occupazioni temporanee (art. 18)	2.000
3) Occupazione temporanea, anche di carattere ricorrente, per non più di sette ore giornaliere per mq. e per giorno (art. 18)	150
4) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi ecc. dello spettacolo viaggiante (art. 25 comma 6)	400

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE  
DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – ENTRATA IN VIGORE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 26.07.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata una modifica al regolamento comunale COSAP;

VISTO il registro delle pubblicazioni;

**CERTIFICA**

- che la “Modifica al regolamento comunale COSAP” approvata con la deliberazione del C.C. n. 41 del 26.07.2005 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Mondavio per 15 giorni consecutivi, dal 06.09.2005 al 21.09.2005 al n. 259 di Rep., ed entra in vigore dopo tale pubblicazione.

Mondavio li, 22.09.2005

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**DIRETTORE GENERALE**  
(Dr. Andrea Volpini)